



Procura della Repubblica di Cuneo

N.ro 76/2010 di prot. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI Cuneo, li 19 gennaio 2010
PROTOCOLLO N° DATA

OGGETTO: *Convenzione per la regolamentazione dell'attività di stage presso la Procura della repubblica di Cuneo da parte della dr.ssa Elena BONO e dal dr. Gioele CONTA.*

ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E DEL PIEMONTE ORIENTALE
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
" Bruno Caccia e Fulvio Croce "
TORINO

Con riferimento alla nota 171 del 30 novembre 2009 riguardante quanto in oggetto indicato restituisco, debitamente firmata, la convenzione didattica tra questo Ufficio di Procura e codesta Scuola di specializzazione per le professioni legali.

Cordialmente.

Il Procuratore della repubblica
Alberto BERNARDI



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO E DEL PIEMONTE
ORIENTALE
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"BRUNO CACCIA E FULVIO CROCE"**

CONVENZIONE DIDATTICA

**TRA LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CUNEO
E LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI
"BRUNO CACCIA E FULVIO CROCE"
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO**

Il Direttore della Scuola di Specializzazione Per le Professioni Legali "Bruno Caccia e Fulvio Croce" dell'Università degli Studi di Torino e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino

Visto l'art. 16 del Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Visto l'art. 7, comma sesto, del Decreto Ministero Università e Ricerca Scientifica 21 dicembre 1999, n. 537;

Vista la deliberazione del CSM in data 20.11.2001;

CONVENGONO

Di disciplinare come segue lo stage degli studenti della scuola presso l'Ufficio di Procura

1. Il Direttore della Scuola si impegna a segnalare tempestivamente, e comunque non oltre 30 gg. dall'inizio dell'anno accademico al Procuratore della Repubblica, o al magistrato da lui delegato, il numero degli specializzandi che ha richiesto di svolgere l'attività pratica di cui all'art. 7 del DM 537/99 nonché la durata dell'attività medesima così come stabilita dal regolamento della scuola e che comunque non dovrà superare le ore 100. Il Procuratore della Repubblica, in relazione alle esigenze di funzionalità dell'Ufficio, si riserva di indicare un numero massimo di specializzandi che potrà essere contemporaneamente presente presso l'Ufficio di Procura.
2. La designazione dei magistrati affidatari avverrà a cura del Procuratore della Repubblica, o del magistrato da lui delegato, preferibilmente tra coloro che già insegnino o svolgano attività didattica pratica o attività di tutorato presso la Scuola e comunque fra i magistrati che si siano dichiarati disponibili a ricoprire tale incarico.
3. L'attività di affiancamento dello specializzando rientra per il magistrato fra i doveri di ufficio ed è disciplinata secondo quanto disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura. Qualora il magistrato lo richieda la Scuola rilascerà attestato dell'attività prestata.
4. Al termine del periodo di attività pratica il magistrato affidatario esprimerà per iscritto un giudizio sintetico sull'attività dello specializzando che verrà trasmessa alla Scuola. Il giudizio così espresso costituirà elemento di valutazione del singolo specializzando.

5. Lo specializzando potrà partecipare a tutte quelle attività dell'Ufficio non coperte da segreto istruttorio quali, ad. esempio, le udienze dibattimentali, lo studio degli atti dopo il deposito di cui all'art. 415 bis c.p.p. con relativa redazione di provvedimenti. E' fatta salva la valutazione del singolo magistrato affidatario su particolari ragioni di riservatezza che possano far ritenere non opportuna la conoscenza degli atti allo specializzando. E' consentita la partecipazione ad attività riservate e non pubbliche (quali udienze in camera di consiglio o avanti al GUP) qualora le parti lo consentano. Lo specializzando potrà inoltre essere chiamato a svolgere attività di supporto al funzionamento dell'Ufficio quali, a titolo di esempio, ricerca dottrinale e giurisprudenziale, formazione ed aggiornamento archivio provvedimenti emessi, cura banche dati e supporti informatici, redazione lista testi. Potrà inoltre essere delegato dal Procuratore della Repubblica a sostenere l'accusa in giudizio ex art. 50 D. Lvo 274/2000 e art. 72 O.G.

6. Durante il periodo di pratica lo specializzando è tenuto:

- a svolgere le attività previste dal progetto formativo con diligenza e continuità,
- è obbligato ad osservare l'assoluto riserbo circa i fatti di cui viene comunque a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli uffici giudiziari.

La violazione di tali obblighi sarà segnalata dal magistrato affidatario al Procuratore della Repubblica che ne informerà il Direttore della Scuola e potrà comportare, nei casi più gravi, l'espulsione dalla scuola, deliberata dal consiglio direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti, ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.

Gli specializzandi non potranno mai, in nessun caso e con riferimento a tutti i gradi di giudizio, assumere incarichi professionali afferenti alle vicende di cui si sono occupati durante il periodo di stage presso l'Ufficio di Procura.

7. Il Tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'amministrazione giudiziaria.

Torino, 30 novembre 2009

Il Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale di Cuneo

Dr. Alberto Bernardi



Il Direttore della Scuola di specializzazione per
le professioni legali "Bruno Caccia e Fulvio
Croce" dell'Università degli studi di Torino

Prof. Avv. Marino Bin

